

Allegato alla delibera ce
n° 127 del 30-11-04



Comune di

TARANTO

14^a Direzione Attività Produttive

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art.3 della legge 13 aprile 1999, n.108: Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n° 170.

*Regolamento
Rivendite Esclusive*



Marzo 2004

Rev. 04

Punti esclusivi di vendita di giornali e riviste: Norme e Direttive

ARTICOLO 1 - Oggetto, indirizzi, ambito di applicazione e validità del piano

ARTICOLO 2 - Definizioni

ARTICOLO 3 - Livelli di intervento dei provvedimenti comunali

ARTICOLO 4 - Zone commerciali

ARTICOLO 5 - Distanze minime tra rivendite

ARTICOLO 6 - Superficie di vendita

ARTICOLO 7 - Prodotti complementari

ARTICOLO 8 - Limite massimo di autorizzazioni per l'attività di rivendita di giornali e riviste

ARTICOLO 9 - Attività soggette ad autorizzazione

ARTICOLO 10 - Sospensione dell'attività di vendita

ARTICOLO 11 - Autorizzazione stagionale

ARTICOLO 12 - Vendita di giornali e riviste in strutture destinate a servizi

ARTICOLO 13 - Revoca dell'autorizzazione

ARTICOLO 14 - Vendita di quotidiani e riviste tramite apparecchiature automatiche

ARTICOLO 15 - Subingresso

ARTICOLO 16 - Trasferimento

ARTICOLO 17 - Trasferimento per causa di forza maggiore

ARTICOLO 18 - Bando pubblico

ARTICOLO 19 - Requisiti per la partecipazione al bando e per ottenere l'autorizzazione

ARTICOLO 20 - Domanda di partecipazione al bando

ARTICOLO 21 - Criteri per la redazione della graduatoria

ARTICOLO 22 - Attività d'Istruttoria Comunale

ARTICOLO 23 - Disposizioni comuni

ARTICOLO 24 - Orari e turni

ARTICOLO 25 - Norme per la salvaguardia del centro storico

ARTICOLO 26 - Attività informativa

ARTICOLO 27 - Gestione del regolamento

ARTICOLO 28 - Sanzioni

ARTICOLO 29 - Norme di rinvio

ARTICOLO 30 - Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto, indirizzi ed ambito di applicazione e validità del piano

Il presente Piano disciplina l'attività degli esercizi che sono tenuti alla vendita della stampa quotidiana e periodica e di seguito indicati come punti esclusivi di vendita di giornali e riviste.

Il Piano è adottato in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 24.04.2001 n. 170 ed agli indirizzi impartiti dalla Regione con comunicazione prot. n. 38/C/2056 del 23 luglio 2002.

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dal D. Lgs. 24.04.2001 n. 170 il Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- articolazione razionale della rete di vendita nel territorio, tenuti presenti gli usi e le consuetudini locali;
- incremento della diffusione di giornali e riviste, mediante agevolazione dell'accesso del consumatore al punto di vendita.

Ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 le disposizioni del presente Piano non si applicano alle seguenti attività :

- a) vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti;
- g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, purché l'ingresso alle stesse sia riservato, limitato o regolamentato, ovvero sia soggetto al pagamento di un titolo (quali ad es., ospedali o case di riposo, Università).

La validità temporale del piano è quadriennale a partire dalla data di entrata in vigore.

Il presente piano, con l'emanazione dei criteri regionali, dovrà essere aggiornato se in contrasto e/o incompleto.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente Piano e conformemente a quanto stabilito dall'art. 1 del D. Lgs. 24.04.2001 n. 170 si intende per:

- a) **punti vendita esclusivi**, quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) **punti vendita non esclusivi**, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o solo periodici.
- c) **autorizzazione stagionale**, il titolo che autorizza l'attività di vendita di cui al D. Lgs 170/2001 per un periodo di tempo - anche frazionato - non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; essa è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale.

Articolo 3
Livelli di intervento dei provvedimenti comunali

Sono soggetti a delibera consiliare:

1. l'approvazione del piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste;
2. le successive modificazioni e/o aggiornamenti.

Per quanto attiene:

- a. gli orari di apertura e di chiusura,
- b. l'individuazione delle giornate di chiusura dei punti di vendita,
- c. la concessione di eventuali deroghe alle giornate di chiusura,

si fa riferimento al vigente Accordo Nazionale.

Articolo 4

Zone commerciali

In base a quanto disposto dall'art. 6 del decreto n. 170, il Piano, nella sua suddivisione del territorio, è stato preceduto:

1. dalla rilevazione della popolazione residente, della densità demografica e del numero delle famiglie, della popolazione fluttuante, non residente;
2. dalla rilevazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona;
3. dalla verifica dell'andamento delle vendite e del numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti vendita esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.

Sulla base di quanto rilevato, il territorio comunale è stato suddiviso in :

- 3 (tre) macro-zone ;
- 10 (dieci) zone

Macro zone

- a) **Centro Urbano:** Isola Porta Napoli, Borgo, Tre Carrare Battisti, Talsano, Italia Montegranaro;
- b) **Area Intermedia Centro-Periferia:** Tamburi Croce, Solito Corvisea, Salinella;
- c) **Area periferica residenziale e turistico-balneare:** Paolo VI, Palumbo San Donato, San Vito Lama Carelli e Isole Amministrative.

Zone

- 1) Paolo VI;
- 2) Tamburi Croce;
- 3) Isola e Porta Napoli;
- 4) Borgo;
- 5) Italia Montegranaro;
- 6) Tre Carrare Battisti;
- 7) Solito Corvisea;
- 8) Salinella;
- 9) Talsano, Palumbo, S. Donato;
- 10) San Vito, Lama, Carelli;

Articolo 5

Distanze minime tra rivendite

Al fine di garantire un miglioramento del servizio ed un'equa redditività alle rivendite esistenti, vengono determinate le distanze minime, che vanno misurate in metri lineari, tra gli esercizi esistenti e quelli che vengono ad inserirsi nella stessa zona.

Tali distanze non sono vincolanti per gli esercizi già esistenti, per quanto attiene l'attuale sito.

Le distanze minime intercorrenti tra i punti esclusivi di vendita di giornali e riviste sono determinate, all'interno di ciascuna macro-zona, come segue:

1. Macro-zona a) - Centro Urbano :**ml. 100**
2. Macro-zona b) - Area intermedia tra centro e periferia:**ml. 300**
3. Macro-zona c) – Area periferica residenziale, turistico balneare e
Isole Amministrative.....**ml. 400**

Nei casi in cui due rivendite si trovino in macro-zone diverse, la distanza minima tra esse intercorrente non potrà essere inferiore a **ml. 400**

Articolo 6

Superficie di vendita

Al fine di promuovere ed assicurare una migliore funzionalità al settore mediante parità di trattamento tra le varie testate, nei locali non vengono stabiliti limiti minimi e massimi di superficie di vendita, nel rispetto di quanto previsto per gli esercizi di vicinato (L.R. n.11/03).

Gli esercizi collocati in chioschi sono soggetti a limiti minimi e massimi di superficie, stabiliti, a seconda della zona di appartenenza, in accordo alle norme del vigente regolamento edilizio e comunque non superiori a mq. 24.

Articolo 7
Prodotti complementari


Secondo gli usi locali i punti di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva hanno titolo a esercitare la vendita di prodotti complementari.

Il richiedente, pertanto, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della L.R. n.11/03 e inoltrare, al competente ufficio del Comune di Taranto, la prevista comunicazione.

Articolo 8
Limite massimo di autorizzazioni per l'attività
di rivendita esclusiva di giornali e riviste

Al fine di consentire e promuovere un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive, in conformità alle esigenze dell'economia generale del consumo, tenuto conto della struttura distributiva esistente, dello sviluppo di essa ritenuto più opportuno e degli indirizzi programmatici, il Piano determina il numero massimo di autorizzazioni relativamente agli esercizi che trattano la vendita di Giornali e Riviste in forma esclusiva, siano essi ubicati in sede fissa che su aree pubbliche.

Alla data di approvazione del presente Piano il contingente di autorizzazioni per **punti esclusivi** di vendita di giornali e riviste è pari ad **11** unità e risulta così distribuito:

<i>Macro Zona</i>	<i>Zona</i>	<i>Autorizzazioni Concedibili</i>	<i>Localizzazione Ottimale</i>
<i>c</i>	<i>Paolo VI</i>	<i>1</i>	<i>(*)</i>
<i>a</i>	<i>Isola Porta Napoli</i>	<i>2</i>	<i>Città Vecchia</i>
<i>a</i>	<i>Borgo</i>	<i>1</i>	<i>(*)</i>
<i>a</i>	<i>Tre Carrare Battisti</i>	<i>1</i>	<i>(*)</i>
<i>b</i>	<i>Solito Corvisea</i>	<i>1</i>	<i>(*)</i>
<i>b</i>	<i>Salinella</i>	<i>1</i>	<i>(*)</i>
<i>a</i>	<i>Talsano</i>	<i>1</i>	<i>(*)</i>
<i>c</i>	<i>Lama Carelli</i>	<i>2</i>	<i>1 - Zona Battaglia</i>
	<i>San Vito</i>	<i>1</i>	<i>1 - Zona Tre Fontane</i>
<i>T a r a n t o</i>		<i>11</i>	

(*) – In ossequio all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 170/2001, il piano, oltre alla zona, ha individuato, ove possibili, localizzazioni ottimali tenendo conto dei seguenti oggettivi parametri:

- densità della popolazione;
- capacità attrattive dell'area e flussi migratori interni;
- potenzialità per consumatori fluttuanti e/o turisti;
- presenza di scuole, uffici, grande distribuzione, caserme, infrastrutture e servizi pubblici.

Per una più consona individuazione di ottimali localizzazioni si è approfondita l'analisi sulla morfologia della rete commerciale e la sua influenza sui flussi di presenza. Inoltre si è preso in esame il fenomeno del cosiddetto quartiere/area "dormitorio", privo/carente di servizi, dove l'apertura di un'edicola potrebbe invogliare un processo socio culturale, capace di generare insperate forme di sana convivenza.

Un altro elemento preso in considerazione è stato quello di verificare che l'eventuale apertura non solo non fosse stata pregiudizievole al proprio ricavo minimo, non avesse comportato né creato problemi di concorrenza tali da stressare le economie degli altri imprenditori.

Nel rispetto, pertanto, di questi criteri e all'interno dei contingenti determinati per macro-zona, si predispone quanto segue:

Z o n a	Nr.	Localizzazione ottimale: Motivazioni
Paolo VI	1	L'area, che affaccia sul viale che dal Seminario porta all'ospedale Nord è tuttora oggetto di intenso sviluppo sia dal punto di vista degli insediamenti residenziali che di quelli dei servizi e uffici come: il nuovo tribunale, polo universitario, insediamenti commerciali. Si ritiene di localizzare in quest'area la possibile rivendita.
Isola Porta Napoli	2	In considerazione degli interventi di forte riqualificazione urbana e in relazione all'insediamento turistico del porticciolo e culturale del polo universitario, attrattori di significativa rilevanza di flussi che avvieranno certamente la fase operativa della rivitalizzazione e riqualificazione della zona antica della città (Città Vecchia) .
Borgo	1	L'area, pur avendo nel suo complesso la rete più servita di punti esclusivi, risulta in qualche punto non armonizzata. Infatti, le vie comprese lungo l'asse che corre parallelamente il borgo, tra villa Peritato e via Di Palma, densamente popolate, soffrono per l'assenza di un punto vendita. La zona, per la riqualificazione di villa Peritato, per la nuova direttrice di traffico di via Pitagora - che nel nuovo sistema della viabilità diventa un asse importante di attraversamento della città - avrà nel prossimo futuro un interessante flusso di possibili consumatori. Si ritiene, pertanto, di localizzare in tale ambito, tra via Pitagora e l'adiacente corso Umberto, l'unica rivendita autorizzabile.
Tre Carrare Battisti	1	La zona è caratterizzata da una forte presenza di residenti e di fluttuanti. Quest'ultimi si riversano non solo come flusso migratorio interno, ma anche dai comuni vicini . In alcune arterie, per quanto significativamente interessate da un flusso continuo in entrata e in uscita dalla città, densamente popolate (via Magnaghi, via Generale Messina, zona Madonna della Grazie, via Euclide), con presenza di piccole attività artigianali e di servizi, si riscontra, tuttavia, un'assenza totale di rivendite di giornali e periodici. In questa zona, tra via Magnaghi e via c. Battisti esclusa, andrebbe localizzata la rivendita prevista a piano.

Solito Corvisea	1	E' un'area che presenta caratteristiche di forte espansione, sia dal punto di vista residenziale, sia da punto di vista della logistica e dei servizi in genere. Tanto si evidenzia soprattutto nel tratto che, partendo da viale Unicef (esclusa) si spinge fino alla pineta Cimino. In quest'area va autorizzata la rivendita disponibile a piano.
Salinella	1	La zona, già espansa dal punto di vista residenziale, va attrezzandosi, soprattutto tra via Alimini Grande e via Lago di Levico, con strutture di servizio di forte richiamo di utenze, come i nuovi uffici INPS, Case di Cura, ecc. In questa vasta area va localizzata la rivendita prevista.
Talsano	1	Per l'area "Tramontone2, in forte espansione di urbanistica residenziale, va rilasciata l'autorizzazione all'unica rivendita. Quest'ultima, nella sua localizzazione, non potrà essere distante da altra rivendita a meno di 400 ml.
San Vito	1	La zona, molto animata nel periodo estivo per le strutture turistico-balneari e per la presenza di locali di intrattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande, è interessata anche ad un buon flusso di fluttuanti non solo per la presenza delle scuole CEMM della Marina Militare, ma anche da prossimo importante insediamento delle numerose attività facenti capo alla nuova base navale della Marina Militare. Per questi motivi si ritiene dover offrire il servizio della rivendita da localizzarsi, a chiosco, sul viale Jonio tra l'ingresso alla nuova base navale e l'incrocio con viale del Tramonto.

Articolo 9 Attività soggette ad autorizzazione

Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi:

- a) Nuova apertura e trasferimento, in altra zona commerciale, dell'ubicazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste, su area o suolo privato o pubblico:
 - l'autorizzazione può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 170/01 e dagli indirizzi regionali, nel rispetto delle distanze stabilite dall'art. 5, delle superfici di cui all'art. 6 e subordinatamente alla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili.

- b) Trasferimento nella stessa zona commerciale, dell'ubicazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste, su area o suolo privato o pubblico:
 - l'autorizzazione viene sempre rilasciata nel rispetto delle distanze di cui all'art.5 e delle superfici di cui all'art. 6.

- c) Apertura di attività stagionale dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste, per un periodo di tempo - anche frazionato - non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio:
 - l'autorizzazione per attività stagionale può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti e nel rispetto delle distanze stabilite dall'art. 5 e subordinatamente alla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili.

- d) Ampliamento della superficie di vendita:
 - se l'intervento riguarda un chiosco posizionato su area pubblica, deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni appositamente stabilite dall'Amministrazione in ordine a caratteristiche estetiche e dimensioni dei chioschi e subordinatamente al rilascio della concessione di suolo pubblico per tutta l'area ampliata; se gli interventi riguardano locali, mediante acquisizione di locali adiacenti, l'ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica.

- e) Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi:
- il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste per atto tra vivi, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
- f) Reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione del rapporto d'affitto:
- la reintestazione alla fine della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste, comporta il diritto al ritrasferimento dell'autorizzazione al proprietario, sempre che sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
- g) Trasferimento di titolarità dell'esercizio per causa di morte:
- il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita di giornali e riviste per causa di morte, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso dei prescritti requisiti.
- h) Apertura di attività temporanea su area pubblica o privata, al fine di sopperire alla temporanea mancanza di servizio dovuta alla chiusura, qualunque ne sia il motivo, di una rivendita esclusiva:
- per attività temporanea si intende l'attività di vendita esercitata per un periodo di tempo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno, la quale, se svolta su area pubblica, è soggetta a denuncia previo ottenimento della concessione del posteggio e subordinatamente al rispetto delle distanze stabilite dall'art. 5.

Se l'attività temporanea viene svolta su area privata, la denuncia deve essere effettuata nel rispetto delle distanze di cui all'art. 5 e delle normative edilizio-urbanistiche.

Articolo 10 Sospensione dell'Attività di vendita

Sono soggetti a comunicazione i seguenti casi:

1. attivazione della vendita di prodotti complementari di cui all'art. 7.
2. sospensione dell'attività di vendita di giornali e riviste per un periodo superiore a 30 giorni e fino a 12 mesi:
 - la sospensione deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale. Nel caso di chiusura della rivendita per un periodo inferiore a 30 giorni le rivendite devono esporre apposito cartello indicante i punti vendita più vicini che svolgono analogo servizio;
3. proroga della sospensione o dell'attivazione dell'attività di vendita di giornali e riviste:
 - l'autorizzazione alla proroga della sospensione o dell'attivazione può essere rilasciata, se necessario protrarre la sospensione o l'attivazione oltre i 12 mesi, nel caso di gravi e circostanziati motivi o per cause di forza maggiore, previa richiesta - con istanza da presentarsi prima della scadenza dei 12 mesi - di un'unica proroga per un periodo non superiore a 6 mesi.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti di rivendita o comunque di impedimento temporaneo dei titolari, questi devono provvedere all'affidamento in gestione a terzi per un periodo strettamente limitato alla durata dell'impedimento medesimo. La durata dell'impedimento e il soggetto al quale viene affidato in gestione l'esercizio devono essere comunicati al Sindaco mediante lettera raccomandata R/R entro sette giorni dalla sospensione dell'attività.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente senza che il titolare abbia provveduto all'affidamento della gestione a terzi, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Trascorsi trenta giorni di chiusura di un punto di vendita, ove le imprese editrici e di distribuzione non abbiano provveduto direttamente, il Comune, ai soli fini di assicurare la continuazione del servizio, può rilasciare a terzi, titolari o meno di altra licenza per attività commerciale, ma comunque in possesso dei necessari requisiti di legge, un'autorizzazione temporanea alla vendita, anche porta a porta, di quotidiani e riviste. La durata di tale autorizzazione è strettamente limitata al tempo necessario ad assicurare la continuità del servizio.

Articolo 11

Autorizzazione Stagionale

1. In coerenza con il vigente Piano comunale di localizzazione possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale per i centri abitati della litoranea e dell'agro che siano privi di punti di vendita a carattere permanente (esclusivo e non) e nel rispetto dell'art. 2, comma 6 del decreto l.vo n. 170/2001.
2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente non possono avere validità superiore ai cinque mesi nel corso dell'anno.
3. Le autorizzazioni a carattere stagionale non incidono sul contingente autorizzabile e sono rilasciate solo per l'isola amministrativa dell'area turistico balneare (foglio di mappa n. 11 di Taranto C).

Articolo 12

Vendita di giornali e riviste in strutture destinate a servizi

1. In attuazione del Piano comunale di localizzazione e ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 170/2001, come già riportato all'art. 1, lettera g) del presente piano, possono attivarsi attività per la vendita di giornali e riviste all'interno dell'ospedale, della stazione ferroviaria, delle autostazioni, delle caserme, del carcere, di case di riposo e in genere all'interno di quelle strutture in cui la vendita sia rivolta a chi le frequenta per gli scopi istituzionali delle medesime.

2. I controlli per tali attività di vendita sono a carico del titolare della struttura di vendita che ospita l'attività di diffusione della stampa quotidiana e/o periodica.

Articolo 13 Revoca dell'autorizzazione

A norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e degli indirizzi programmatici regionali, l'autorizzazione viene revocata qualora:

- a) Il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione, salvo eventuale proroga, per comprovata necessità, concessa dal Dirigente, per una sola volta e per un max. di mesi 12, con le modalità di cui all'art. 10;
- b) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data di trasferimento della proprietà o gestione dell'Azienda, salvo eventuale proroga concessa con le modalità di cui all'art. 10;
- c) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 12 mesi, salvo eventuale proroga con le modalità di cui all'art. 10;
- d) l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi per esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste.

Articolo 14

Vendita di quotidiani e riviste tramite apparecchiature automatiche

1. La vendita di quotidiani e riviste tramite apparecchiature automatiche non è subordinata ad autonoma autorizzazione qualora l'apparecchiatura sia installata dallo stesso rivenditore, a distanza non superiore a venti metri dal proprio esercizio e non inferiore a cento metri da altri punti vendita.
2. La vendita tramite apparecchiature automatiche è subordinata ad autorizzazione, che è rilasciata in conformità alle previsioni del Piano comunale di localizzazione.
3. L'installazione e il trasferimento della localizzazione di distributori automatici, qualora la vendita di giornali e riviste a mezzo distributori non venga effettuata in connessione con un'attività di vendita già autorizzata, è consentita, purchè non vi siano punti di vendita ad una distanza inferiore a quella prevista nell'art.5, nel rispetto delle prescrizioni di natura urbanistica, delle norme del Codice della Strada e previa concessione di suolo pubblico, ove necessaria.

Articolo 15 Subingresso

1. Il subingresso nell'esercizio di vendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione a condizione che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante possieda i requisiti soggettivi di cui all'art.19 del presente regolamento.
2. Il subingresso di cui al comma precedente è disciplinato dalla Legge Regionale n.11/2003.
3. Non è vietato l'affidamento in gestione a terzi.
4. L'eventuale cessazione dell'attività senza subingresso comporta la concessione di una nuova autorizzazione tramite la procedura prevista.

Articolo 16 Trasferimento

1. Al fine di assicurare nel tempo il rispetto del Piano comunale di localizzazione, nessun punto di vendita, esclusivo o misto, può essere trasferito al di fuori della propria zona di appartenenza.

2. All'interno della propria zona di appartenenza i punti di vendita possono essere autorizzati al trasferimento, nel rispetto delle previsioni del P.R.G. e a condizione che venga osservato quanto previsto dall'art. 5.

3. L'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste all'interno di un esercizio misto decade automaticamente nel momento in cui il titolare trasferisce la propria attività in una zona diversa da quella di appartenenza. Il titolare ha facoltà, comunque, di cedere l'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste, come cessione di ramo d'azienda, ad altro operatore commerciale che, esercitando già la propria attività nella medesima zona, sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari.

Articolo 17
Trasferimento per causa di forza maggiore

1. Per causa di forza maggiore, riconosciuta sulla base di specifiche e oggettive motivazioni tecniche il Dirigente della Direzione delle Attività Produttive può autorizzare il trasferimento nell'ambito della stessa macro zona, limitatamente alla zona più vicina alla rivendita, e che venga comunque osservata la distanza minima prevista per la stessa zona.

2. Il trasferimento di punti di vendita a carattere stagionale può essere concesso per causa di forza maggiore riconosciuta con le modalità di cui al primo comma, soltanto in quelle aree che il Piano comunale di localizzazione ha individuato come idonee all'esercizio di vendita in forma stagionale.

3. Alcune cause di forza maggiore:

- Ordinanza sindacale di demolizione edificio;
- Ordinanza sindacale per motivi igienico sanitari;
- Sfratto esecutivo per colpa del locatore;
- Ogni altra motivazione giustificata dall'Amministrazione e non legata a comportamento scorretto del titolare.

Articolo 18

Bando pubblico

Al fine di permettere un'adeguata informativa che possa consentire di far conoscere ad eventuali soggetti interessati all'esercizio del diritto di fare richiesta di autorizzazione per l'apertura di una rivendita, il Dirigente della direzione Attività Produttive predispose apposito bando pubblico.

1. Il bando pubblico deve indicare:

- a) i punti di vendita, esclusivi, che l'Amministrazione intende assegnare in coerenza con le disponibilità presenti nel Piano comunale di localizzazione;
- b) i requisiti necessari per la partecipazione al bando;
- c) i dati personali, anagrafici e non, che devono essere contenuti nella domanda di partecipazione al bando;
- d) il periodo utile per la presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- e) i criteri di valutazione utilizzati dall'Amministrazione nell'assegnazione dei punti di vendita e nel rilascio delle relative autorizzazioni.

2. Il bando pubblico è affisso all'Albo Pretorio come per Legge.

Articolo 19

Requisiti per la partecipazione al bando e per il rilascio autorizzazione

La partecipazione al bando è riservata a tutti coloro che potranno produrre i seguenti requisiti:

1. I requisiti per ottenere l'autorizzazione sono:

- avere raggiunto la maggiore età;
- essere in possesso dei requisiti morali;
- essere in possesso di titolo di studio di diploma di scuola media superiore o attestato di frequenza e superamento di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione Puglia;
- non abbia perduto la titolarità, nel quinquennio precedente, derivante da ordine da parte dell'Autorità, di un'autorizzazione per rivendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale.

L'eventuale assegnazione sarà comunicata alla persona interessata, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro 30 giorni l'assegnatario dovrà presentare la comunicazione al Comune ed entro 180 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, dovrà produrre autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e relativo permesso a costruire (concessione edilizia), se trattasi di chiosco, o l'agibilità con destinazione d'uso commerciale del locale e il contratto di affitto o l'atto di proprietà dello stesso.

Nell'eventuale richiesta di autorizzazione per l'esercizio con chiosco su suolo pubblico, l'Amministrazione si riserva ogni facoltà in ordine all'autorizzazione dell'occupazione di detto suolo che potrà essere autorizzato compatibilmente con le esigenze della viabilità o di altre necessità di natura pubblica.

2. I titolari di autorizzazioni a carattere stagionale o per la vendita di quotidiani e riviste tramite apparecchiature automatiche possono partecipare al bando di cui al comma precedente, con il solo onere di rinunciare all'autorizzazione già posseduta nel caso che risultino vincitori del bando medesimo.

Requisiti morali

A norma dell'art. 6 - comma 3°- della Legge Regionale n. 11/03, non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che siano stati riabilitati:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 3 dell'art. 6, sopra citato, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

1) Ditte individuali: il titolare

2) Società:

- per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento, e i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.

Articolo 20
Domanda di partecipazione al bando

1. La domanda di partecipazione al bando, in carta semplice, deve essere inoltrata al Sindaco a mezzo raccomandata A.R. e contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente se persona fisica o del legale rappresentante se persona giuridica, ragione sociale e sede della persona giuridica;
 - b) codice fiscale;
 - c) indicazione del punto preferibilmente ottimale di zona dove dovrà ricadere il punto di vendita, per la cui assegnazione viene presentata la domanda, comprendente sia quelli di cui all'art.8 del presente regolamento, che quelli che si rendessero disponibili, a seguito di trasferimento in altre zone di quelli esistenti, i cui titolari siano stati dichiarati vincitori del bando stesso;
 - d) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 19.

2. La domanda dovrà essere esaminata secondo l'ordine cronologica di presentazione.

Nel caso di domande concorrenti nell'ambito della medesima zona, l'Ufficio procede all'istruttoria solo una volta che siano decorsi i termini per la presentazione delle domande stesse, fissati dall'apposito bando e con il seguente ordine:

1. completezza della domanda: le domande complete informazioni autocertificate relative ai requisiti soggettivi e di tutta la documentazione prevista nei moduli predisposti dall'Ufficio competente, vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale;
2. regolarizzazione successiva alla data di presentazione della domanda al protocollo generale: le domande regolarizzate vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di regolarizzazione delle stesse, risultante dal numero di Protocollo generale
3. nel caso di equivalenza tra più domande: costituirà titolo preferenziale per il rilascio l'allocazione della rivendita in una zona attualmente non servita da altra rivendita esclusiva operante in un raggio di 300 ml. se in macro-zona a), 600 ml. se in macro-zona b) o 1.200 ml. se in macro-zona c e d)).

Articolo 21
Criteri e priorità per la redazione della graduatoria

D e s c r i z i o n e	Punteggio
<p><i>Fra i concorrenti in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al bando la Direzione Attività Economiche Produttive redige una graduatoria per le rivendite esclusive.</i></p> <p><i>1. La graduatoria per le rivendite esclusive è basata sulle seguenti priorità:</i></p> <p><i>a) domande di trasferimento delle rivendite esclusive;</i></p> <p><i>b) domande da titolari di autorizzazioni rilasciate in gestione pro-tempore;</i></p>	<p>4</p> <p>3</p>

Articolo 22

Attività di istruttoria comunale

L'Ufficio Comunale competente, ricevute le comunicazioni di vicinato (COM 1) relative alle attività di vendita di giornali e riviste in forma esclusiva, da parte dei vincitori del concorso pubblico, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Qualora la comunicazione (COM 1) risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio, entro 30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo Generale, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione.

In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata.

Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo Generale, se completa, ovvero dalla data di ricezione della documentazione presentata a completamento della domanda, alla Direzione Attività Produttive.

Articolo 23
Disposizioni comuni

Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi e non esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate. L'obbligo di assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate è escluso per le pubblicazioni a contenuto pornografico, il cui divieto di esposizione al pubblico va riferito a tutto ciò che in via diretta è lesivo del comune senso del pudore o del buon costume.

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita esclusivi che effettuano la rivendita;
- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi esclusivi che effettuano la vendita;
- c) i punti di vendita esclusivi e non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Articolo 24 Orari e turni

Ai punti di vendita esclusivi che si limitano alla vendita dei quotidiani e dei periodici, nonché ai punti di vendita non esclusivi di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto n. 170/01 ("esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120"), non sono applicabili le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura di cui alla Legge Regionale n.11/03.

Ai punti di vendita esclusivi che vendano altri prodotti oltre a quelli editoriali, nonché ai punti di vendita non esclusivi, va applicata la disciplina degli orari prevista per l'attività prevalente.

Articolo 25
Norme per la salvaguardia del centro storico

1. Ai fini della salvaguardia del Centro Storico (Città Vecchia e Borgo) il Sindaco, sulla base di specifiche verifiche tecnico-urbanistiche da parte dei Servizi tecnici interessati, può esplicitare con propri atti le indicazioni tipologiche e costruttive contenute nel Piano, limitatamente alle edicole ricomprese nel Centro Storico.

2. Le indicazioni di cui al comma precedente possono definire anche l'ingombro massimo e la tipologia degli eventuali supporti eventualmente collocabili intorno all'edicola.

Articolo 26
Attività informativa

1. Il Comune comunica alle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori ed alle organizzazioni dei rivenditori, attraverso le loro articolazioni locali, l'avvenuto rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi punti di vendita o per il trasferimento di punti di vendita esistenti, nonché la graduatoria definita a seguito delle domande pervenute. Il Comune, inoltre, trasmette alla Regione, a mezzo di apposite schede predisposte da quest'ultima, informazioni relative:

- ai dati di carattere amministrativo e localizzativo riguardanti i singoli punti di vendita;
- all'adozione del Piano comunale di localizzazione ed ai suoi contenuti.

Articolo 27**Gestione del regolamento e attività di vigilanza**

1. La Direzione Attività Economiche Produttive è responsabile della gestione del presente regolamento e, in particolare, della vigilanza sull'applicazione di quanto in esso disposto d'intesa, per quanto necessario, con il Servizio di Polizia Municipale.

Articolo 28

Sanzioni

Nel caso di violazione delle norme del presente Piano, l'Amministrazione Comunale irroga, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 11/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 29
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Articolo 30
Entrata in vigore

Il Piano con le presenti norme e direttive entra in vigore decorso il termine di pubblicazione, all'Albo comunale, della delibera consiliare di approvazione.